

STATUTO DELLA "FONDAZIONE ENERGIE DI COMUNITA' ENTE DEL TERZO SETTORE"

PARTE I COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 – Costituzione - denominazione

1. Viene creata su impulso ed iniziativa dell' Arcidiocesi di Torino una comunità di energia rinnovabile ("CER") attraverso la costituzione della fondazione di partecipazione denominata **"FONDAZIONE ENERGIE DI COMUNITA' ENTE DEL TERZO SETTORE"**, abbreviabile in **"FONDAZIONE ENERGIE DI COMUNITA' ETS"**, avente finalità di realizzare un modello stabile di solidarietà e di sostegno alla fragilità ed al bisogno, che promuova ed incentivi la condivisione di energia rinnovabile e pulita attraverso l' aggregazione di "Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell' energia rinnovabile" (le "Configurazioni"), ciascuna delle quali afferente a un' area sottesa a una cabina di trasformazione e distribuzione primaria della rete elettrica nazionale.
2. La Fondazione non ha scopo di lucro, è dotata di autonomia finanziaria ed è gestita secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; non può distribuire o assegnare, in qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai propri membri, ai componenti dei propri organi e/o ai propri dipendenti.
3. Essa risponde allo schema ed ai principi della fondazione di partecipazione, nell' ambito del più ampio genere delle fondazioni di diritto privato previste dal Codice Civile, ed in particolare risponde ai principi di cui al D. Lgs. 117 del 2017 ("CTS") e della normativa vigente configurandosi come Ente del Terzo Settore.

Donatella Mte

Art. 2 – Sede e durata

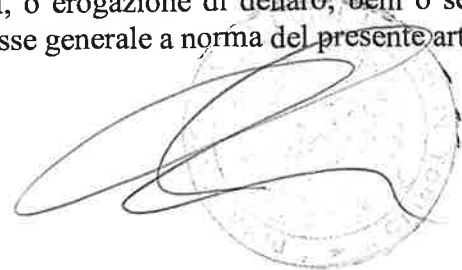
1. La Fondazione ha sede legale in Torino, all' indirizzo risultante dall' apposita iscrizione eseguita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. Ulteriori sedi operative e secondarie possono essere istituite con deliberazione del Comitato dei Fondatori secondo le norme vigenti.
3. Il trasferimento della sede all' interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
4. La Fondazione opera prevalentemente sul territorio dell' Italia del Nord, suddiviso nelle differenti Zone di Mercato, come definite dalla normativa vigente.
5. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Linu

Art. 3 – Scopi ed attività di interesse generale della Fondazione

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirate ai valori della fraternità, della solidarietà, della carità e del pensiero sociale della Chiesa, operando attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell' ambiente e all' utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell' attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all' accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (art. 5 comma 1 lettera e) CTS);
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 comma 1 lettera u) CTS).

Albert. Rare Nuvire Feste



2. L'obiettivo principale della Fondazione è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari.
3. Per realizzare i suoi scopi la Fondazione agisce con la più ampia discrezionalità attraverso tutte le operazioni che siano mirate al loro raggiungimento, nel rispetto delle attività di interesse generale sopra descritte; a mero titolo di esempio (ovviamente non esaustivo ma esclusivamente esemplificativo) la Fondazione persegue i suoi scopi esercitando una o più delle seguenti attività, sia direttamente, sia mediante terzi:
- a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;
 - b) gestire i rapporti con il GSE;
 - c) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
 - d) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla CER, permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici, anche economici, nel rispetto delle modalità definite dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) produrre, consumare, immagazzinare e condividere l'energia elettrica rinnovabile: la Fondazione, a tal fine, potrà realizzare impianti di produzione di energia rinnovabili in proprietà o acquisirne la disponibilità per perseguire le proprie finalità. L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 199/2021, così come quella prodotta da impianti a fonti rinnovabili di proprietà di soggetti terzi resa disponibile attraverso specifiche convenzioni stipulate dalla Fondazione sarà utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità, mentre l'energia eventualmente eccedentaria potrà essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
 - f) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti e consentiti alle CER dal D. Lgs 199/2021;
 - g) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
 - h) animare tutta la comunità territoriale di riferimento sul valore e l'importanza della sostenibilità ambientale, secondo il paradigma dell'ecologia integrale proposto nella *Laudato Si'*, con l'obiettivo di accompagnare il cambiamento degli stili di vita e di consumo energetico, individuale e collettivo, in primo luogo dei Partecipanti della CER;
 - i) realizzare progetti di contrasto alla povertà energetica, anche attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili a favore dei propri membri o di soggetti terzi che si trovino in condizioni di povertà energetica.
4. Per gli scopi di cui sopra la Fondazione potrà collaborare con Enti pubblici e privati, Istituti, Associazioni, Fondazioni, Università, Organismi, Società, Cooperative e Consorzi, anche aventi scopo di lucro.
5. Ai fini del raggiungimento delle finalità istituzionali, di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle ad esse strumentali di cui al successivo art. 4, la Fondazione può compiere attività mobiliari, immobiliari e finanziarie nonché gli atti e le operazioni ritenuti necessari e/o opportuni.
6. Può altresì realizzare attività di raccolta fondi a norma dell'art. 7 del CTS.

Art. 4 – Attività diverse

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del CTS e dalla normativa vigente.

Art. 5 – Lavoro volontario e lavoro remunerato

1. La Fondazione può utilizzare le prestazioni di volontari per lo svolgimento della propria attività. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dalla Fondazione le spese vive, effettivamente sostenute per l'attività prestata e debitamente documentate ed entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Ogni forma di rapporto economico con la Fondazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

2. La Fondazione è tenuta ad iscrivere i propri volontari in un apposito registro e ha l'obbligo di assicurarli ai sensi degli artt. 17 e 18 del CTS.

3. I lavoratori del Terzo settore, secondo quanto stabilito dal CTS, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione lorda annua, o comunque in base alla legge vigente relativamente al lavoro nel Terzo Settore. La Fondazione darà conto del rispetto di tale parametro nella relazione di missione o, se richiesto dalla legge, nel bilancio sociale.

4. Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai dirigenti devono essere pubblicati secondo la norma di legge.

Federico, 1/1/16

Art. 6 – Regolamenti

1. Il regolamento interno della CER detta i criteri di ripartizione dei ricavi ottenuti dalla CER e generati dagli incentivi (il “Regolamento CER”). Esso, inoltre, disciplina nel dettaglio l'ammissione dei Partecipanti e la tenuta del registro dei Partecipanti.

2. L'eventuale regolamento specifico di ogni Configurazione (il “Regolamento di Configurazione”) è il documento, approvato dai componenti la Configurazione con il consenso del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che può disciplinare il funzionamento operativo ed il rapporto con la CER nel rispetto dei principi statutari previsti nei precedenti articoli e dei valori che ispirano la Fondazione.

Ris M

PARTE II FINANZE E PATRIMONIO

Art. 7 – Patrimonio della Fondazione

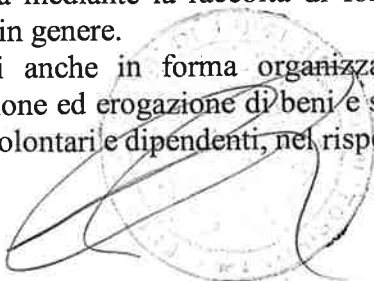
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale indisponibile di euro 30.000 (trentamila) indicata nell'atto costitutivo;
- dai beni mobili ed immobili e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata, che comunque siano successivamente pervenuti o pervengano alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da Enti pubblici o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- da ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione e che il Consiglio di Amministrazione disporrà di destinare con proprie deliberazioni a incremento del patrimonio.

Art. 8 – Entrate della Fondazione

1. Per realizzare i propri obiettivi la Fondazione promuove l'afflusso di entrate, sia mediante la costituzione e lo sviluppo del patrimonio, sia mediante la raccolta di fondi da persone fisiche e giuridiche e da associazioni, Enti e Istituzioni in genere.

2. Può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, con sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione ed erogazione di beni e servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità,



Alberto Mario Novati

trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi:

- a) con le rendite e proventi derivanti da patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, oltre che con i ricavi rivenienti da attività di interesse generale e diverse, ai sensi degli artt. 5 e 6 del CTS;
- b) con eventuali donazioni o lasciti testamentari;
- c) con le somme ed i beni che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio dell'Ente stesso;
- d) con le somme ricavate da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio che vengano destinate con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- e) con le somme derivanti da attività istituzionali svolte, a qualsiasi titolo, per le Amministrazioni pubbliche.

La Fondazione ha l'obbligo di impegnare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9 – Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

La Fondazione, in conformità di quanto disposto dall'art. 8 del CTS, esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle secondarie e strumentali.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dalla Fondazione ai fondatori, ai partecipanti, lavoratori, collaboratori o amministratori e ad altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte o previste per legge.

Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi non proporzionali all'attività svolta e alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o superiori a quelli previsti in Enti che operano in settori analoghi;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori al 40% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi per le stesse cariche;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che siano superiori al valore normale;
- la cessione di beni o le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelli di mercato a componenti dell'Organo amministrativo e di controllo e a coloro che per qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado, nonché alle Società da questi direttamente o indirettamente controllate, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS.

Art. 10 – Esercizio finanziario, bilancio d'esercizio e bilancio sociale

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio d'esercizio devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal CTS, secondo la modulistica vigente definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve approvare e depositare presso il RUNTS il bilancio di esercizio relativo all'esercizio precedente, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione e da tutta la ulteriore documentazione

eventualmente prevista dalla normativa vigente; l'approvazione del bilancio d'esercizio deve essere preceduta dalla richiesta all'Assemblea dei Partecipanti di emissione del parere di cui all'art. 23.

4. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 14 del CTS ed entro i medesimi termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione approva anche il bilancio sociale della Fondazione (il "Bilancio Sociale"); il Bilancio Sociale è redatto in conformità alle apposite Linee guida ministeriali e viene approvato dal Consiglio di Amministrazione e depositato presso il RUNTS nei medesimi termini e con le medesime modalità del bilancio d'esercizio.

Art. 11 – Destinazione degli incentivi per la condivisione dell'energia

1. La Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità statutarie, assume tra gli altri, nella persona fisica che ne ha la rappresentanza legale, il ruolo di referente così come definito dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – TIAD, approvato da ARERA con Deliberazione del 27 dicembre 2022, n. 727/2022/R/EEL e ss.mm., definendo, tra l'altro, le modalità di riparto degli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia.

La ripartizione degli incentivi per la condivisione dell'energia non costituisce in alcun modo ripartizione di utili o avanzi di gestione.

2. Le modalità di ripartizione degli incentivi per la condivisione dell'energia sono riportate nel Regolamento CER e nei Regolamenti di Configurazione, nei limiti dettati dal Regolamento CER.

3. In ogni caso il Regolamento CER e i Regolamenti di Configurazione assicurano che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

4. Il valore soglia di cui al precedente comma 3, definito nel Regolamento CER e nei Regolamenti di Configurazione, non potrà in ogni caso essere superiore ai valori definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

5. Il Regolamento CER definisce le modalità per la completa, adeguata e preventiva informativa nei confronti di tutti i Partecipanti come definiti al successivo art.12, con particolare riferimento ai consumatori finali, circa i benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante per la condivisione dell'energia definita dalla normativa tempo per tempo vigente.

6. Le assemblee dei partecipanti ad ogni Configurazione (le "Assemblee di Configurazione") determinano con il Regolamento di Configurazione la destinazione della quota di tariffa premio riservata a finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, determinata secondo le modalità di cui al precedente comma 3 e riconducibile agli impianti per la condivisione compresi nel proprio perimetro territoriale.

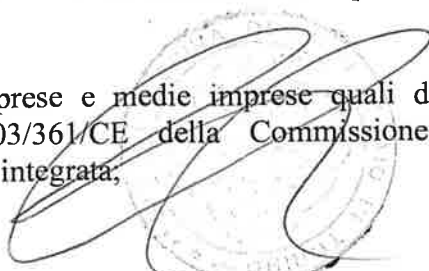
PARTE III

MEMBRI DELLA FONDAZIONE –ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 12 – Partecipanti

1. Oltre ai Fondatori, possono ottenere la qualifica di Partecipanti esclusivamente i soggetti titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati sulla rete elettrica nazionale, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di comunità energetiche rinnovabili e i cui scopi e interessi non siano in contrasto con quelli della Fondazione (e che non siano soggetti alla direzione o al controllo di altri soggetti o società i cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli della Fondazione), e segnatamente:

- le persone fisiche;
- le PMI, ovvero microimprese, piccole imprese e medie imprese quali definite dall'art. 2 dell'Allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, come eventualmente successivamente modificata o integrata;



Giuseppe

R.M.

Alfonsa Maria Murore

- le associazioni riconosciute e le fondazioni;
 - gli Enti territoriali e le autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali;
 - le Università, gli Enti di ricerca e di formazione;
 - gli Enti religiosi ed ecclesiastici civilmente riconosciuti;
 - gli Enti del terzo settore e di protezione ambientale;
 - le Amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione da fonti rinnovabili nella disponibilità e sotto il controllo della CER, che condividono le finalità della Fondazione (le "Amministrazioni Locali").
2. Non possono essere ammessi quali Partecipanti alla Fondazione:
- i soggetti la cui la partecipazione alla CER costituisca l'attività commerciale e industriale principale;
 - le imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
 - i soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 - 98 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36;
 - i soggetti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - le imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.
3. La CER è autonoma ed è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando quanto previsto all'interno del presente Statuto e che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui al punto 1. del presente art. 12;
4. I Partecipanti possono contribuire alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contributi in denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale.
5. I Partecipanti diversi dai Fondatori sono ammessi con delibera del Consiglio d'Amministrazione. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti.
- L'ammissione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione alla Fondazione e su quanto necessario a garantire l'effettività dell'azione della comunità energetica rinnovabile nel fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri membri.
6. Si ha successione nella posizione di Partecipante diverso dai Fondatori tutte le volte che vi sia trasferimento della titolarità del punto di prelievo o immissione. In tali circostanze, il soggetto trasferente si impegna a comunicare al subentrante l'esistenza della Fondazione e la sua qualità di Partecipante per l'effetto della successione nel punto di prelievo e immissione. Nessun'altra forma di successione nella posizione di Partecipante diverso dai Fondatori è ammessa.
7. Il subentrante subentra solo nella qualità di Partecipante e non assume automaticamente gli ulteriori obblighi eventualmente assunti dal trasferente, eccezion fatta per gli impegni riguardanti la disponibilità dell'impianto di proprietà del trasferente.
8. Nel caso di morte di un Partecipante Ordinario, gli eredi o coloro che succedono nel punto di prelievo o nel punto di immissione gli succedono automaticamente nella posizione di Partecipante, salvo il loro diritto di recesso in ogni momento dalla Fondazione.

Art. 13 – Categorie di Partecipanti

I Partecipanti si distinguono in "Fondatori", "Religiosi ed Ecclesiastici", "Pubblici", "Onorari" e "Ordinari":

- **Fondatori:** l'Arcidiocesi di Torino è Fondatore Promotore, indipendentemente dalla titolarità di punti di prelievo o punti di immissione ubicati sulla rete elettrica nazionale. L'Arcidiocesi di Torino può attribuire la qualifica di Fondatore ad altre Diocesi che chiedano di aderire alla Fondazione, indipendentemente dalla titolarità in capo ad esse di punti di prelievo o punti di immissione ubicati sulla rete elettrica nazionale.
- **Religiosi ed Ecclesiastici:** gli Enti religiosi ed ecclesiastici.
- **Pubblici:** gli Enti territoriali e le autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, e le Amministrazioni Locali.
- **Onorari:** coloro che, scelti tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale, nazionale ed internazionale, per prestigio, competenza e merito vengano nominati all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Partecipanti. Possono anche non essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati sulla rete elettrica nazionale, non percepiscono emolumenti e non partecipano ad alcuna ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia condivisa. I Partecipanti Onorari possono ricevere mandato di coordinare ed eseguire specifiche attività di alto profilo. I membri Onorari non partecipano agli organi direttivi.
- **Ordinari:** tutti i soggetti titolari di un punto di prelievo o di immissione connesso alla rete elettrica nazionale e ubicato nel territorio della Zona di Mercato Nord indicata dal GSE, che non rientrino nelle categorie di Partecipanti che precedono.

tecnologicamente

Art. 14 – Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

1. La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla categoria, dà diritto ad esserne parte attiva, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile, promuovendone anche le attività e la funzione sociale.

2. I Partecipanti:

- a) mantengono i propri diritti come clienti finali (consumatori) ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica;
- b) hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei Regolamenti di cui all'art.6 dello Statuto;
- c) delegano la Fondazione quale soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale e possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita.

3. I Partecipanti, inoltre, hanno diritto a:

- a) partecipare alle attività promosse dalla Fondazione;
- b) ricoprire le cariche all'interno della Fondazione, nei limiti di cui al presente Statuto;
- c) partecipare alle rispettive Assemblee con diritto di voto;
- d) consultare i libri della Fondazione di cui al presente Statuto, facendone richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede della Fondazione, con facoltà di estrarne copie, anche parziali.

Art. 15 – Recesso, decadenza ed esclusione dei Partecipanti

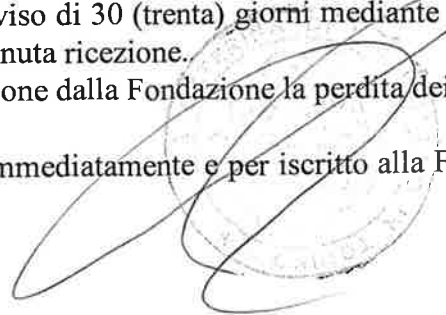
1. I Partecipanti cessano di appartenere alla Fondazione per recesso ed esclusione.

2. I Partecipanti possono recedere in ogni momento e uscire dalla CER e dalla Configurazione di competenza, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

3. Il Partecipante che non intende continuare a essere parte della Fondazione ne dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova di avvenuta ricezione.

4. È causa di decadenza e, dunque, di esclusione dalla Fondazione la perdita dei requisiti stabiliti dal presente Statuto.

5. I Partecipanti sono tenuti a comunicare immediatamente e per iscritto alla Fondazione la perdita



rimu

Alberto Maria Maria Tere

dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dalla Fondazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di CER ai sensi della disciplina vigente cesserà sia il rapporto partecipativo che qualsiasi beneficio ad esso connesso.

6. L'esclusione può essere altresì dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano:

- a) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione e con i valori cui la Fondazione si ispira;
- b) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali;
- c) danneggiamento morale o materiale della Fondazione;
- d) mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti o alle deliberazioni assunte dagli organi della Fondazione.

7. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

8. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dopo che al Partecipante sia stata contestata in forma scritta la circostanza che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per l'invio di eventuali controdeduzioni.

9. Il membro receduto o escluso, e i suoi eredi:

- a) non possono ottenere il rimborso delle quote partecipative e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che il Consiglio di Amministrazione deliberi diversamente;
- b) non vantano alcun diritto sul patrimonio della Fondazione;
- c) nel caso in cui forniscano alla CER l'energia non autoconsumata prodotta da impianti di loro proprietà, si impegnano a lasciare nella disponibilità della CER l'impianto di produzione per un periodo non inferiore a sei mesi dalla cessazione alla Fondazione.

10. Il Fondatore Promotore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

PARTE IV ORDINAMENTO

Art. 16 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Comitato dei Fondatori
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Assemblea dei Partecipanti;
- e) le Assemblee di Configurazione;
- f) l'Organo di Controllo;
- g) il Revisore Legale, se necessario;
- h) il Comitato Scientifico.

Art. 17 – Il Comitato dei Fondatori

Il Comitato dei Fondatori è composto dal Fondatore Promotore e dai Fondatori.

Il Comitato dei Fondatori:

- a) stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi obiettivi, nel rispetto degli scopi della Fondazione di cui all'art. 3;
- b) nomina da uno a due membri del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto al successivo art. 19;
- c) nomina 2 membri del Comitato Scientifico;

- d) delibera sullo scioglimento della Fondazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio;
- e) delibera sulle modifiche del presente Statuto, pur sempre nel rispetto degli scopi della Fondazione;
- f) delibera in merito all'istituzione di ulteriori sedi operative e secondarie;
- g) esprime pareri su ogni argomento sottopostogli dal Consiglio di Amministrazione;
- h) nomina per ciascuna Assemblea dei Partecipanti un proprio rappresentante.

Il Comitato dei Fondatori è convocato dal Fondatore Promotore, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un membro del Comitato, senza obblighi di forma. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. È ammessa la riunione totalitaria.

Partecipano alle riunioni del Comitato dei Fondatori i legali rappresentanti dei Fondatori, ovvero loro delegati.

Per la validità dell'adunanza del Comitato dei Fondatori è necessaria la presenza della maggioranza dei Fondatori, oltre al Fondatore Promotore. Le delibere, salvo diversa disposizione statutaria, sono prese a maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal delegato del Fondatore Promotore.

Le riunioni del Comitato dei Fondatori possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, con le modalità del successivo art. 22.

Art. 18 – II Presidente della Fondazione

1. Il Presidente è nominato dall'Arcivescovo di Torino e dura in carica tre esercizi. Il Presidente della Fondazione è nominato, per la prima volta, in sede di atto costitutivo.
2. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione, di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.
3. Il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.
4. Più in particolare, il Presidente:
 - a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti;
 - c) convoca e presiede il Comitato Scientifico;
 - d) può dare mandato senza rappresentanza a un altro soggetto che acquisisce a sua volta il titolo di referente, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 19 – II Consiglio di Amministrazione: Composizione – Nomina – Cessazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 6 membri. I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente con l'atto costitutivo e, successivamente, vengono designati:
 - a) dal Presidente della Fondazione, che lo presiede;
 - b) da un membro nominato dal Comitato dei Fondatori;
 - c) da un membro nominato dall'Assemblea dei Partecipanti;
 - d) da un membro nominato dai Partecipanti Pubblici;
 - e) da un secondo membro nominato dall'Assemblea dei Partecipanti, nel caso in cui le Configurazioni siano in numero superiore a dieci;
 - f) da un secondo membro nominato dal Comitato dei Fondatori, nel caso in cui l'Assemblea dei Partecipanti abbia nominato due membri, ovvero i Partecipanti Pubblici abbiano nominato un membro.



29
Fondazione

Riviera

Alberto Ronchi
Fede

2. Tutti i componenti restano in carica per tre esercizi e scadono con l'approvazione del Bilancio relativo al terzo anno successivo alla nomina.
3. Il Presidente della Fondazione, almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione provvede a richiedere ai soggetti o organi previsti le nomine di propria spettanza. Essi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ad indicare i nominativi di loro spettanza. In caso di mancata nomina dei componenti di spettanza dell'Assemblea dei Partecipanti o dei Partecipanti Pubblici nel termine previsto, la nomina degli stessi spetta al Comitato dei Fondatori. In caso di mancato accordo del Comitato dei Fondatori sulla nomina dei componenti di sua spettanza, la nomina spetta all'Arcidiocesi di Torino.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati. Possono essere revocati dal soggetto o organo che li ha nominati, anche in assenza di giusta causa.
5. In caso di revoca o dimissioni, il soggetto o organo che ha nominato il membro dimessosi o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente Statuto, del sostituto che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Comitato.

Art. 20 – II Consiglio di Amministrazione – Decadenza ed Esclusione

1. L'individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.
2. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che:
 - a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;
 - b) ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
 - c) siano membri di altri Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di Organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;
 - d) ricoprano la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione, nonché di Province, Comuni con popolazione superiore ai 15.000 (quindicimila) abitanti o di forme associative tra Comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa Regione.
3. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
 - a) la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per la nomina;
 - a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti;
 - b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
 - c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse;
 - d) la mancata partecipazione, senza giustificazione, a n. 3 sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.
3. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione con voto a maggioranza per il cui calcolo non si considera il soggetto oggetto della delibera. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

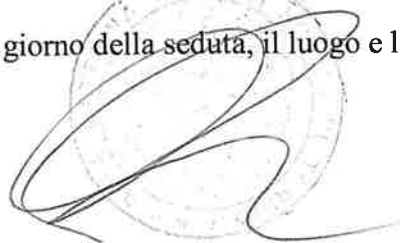
Art. 21 – II Consiglio di Amministrazione – Poteri e competenze

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) dà attuazione ai programmi della Fondazione, sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi stabiliti dal Comitato dei Fondatori, dagli eventuali pareri assunti dall'Assemblea dei Partecipanti, e/o dalle proposte rese dal Comitato Scientifico eventualmente istituito e comunque nel rispetto degli scopi e delle attività di cui agli artt. da 3 a 5;
 - b) stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

- c) approva il Bilancio d'esercizio della Fondazione e delibera la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione, previa richiesta di parere non vincolante da parte dell'Assemblea dei Partecipanti, secondo quanto previsto al successivo art. 23;
 - d) approva il Regolamento CER e le sue eventuali modifiche;
 - e) presta l'assenso obbligatorio all'approvazione dei Regolamenti di Configurazione e alle eventuali modifiche;
 - f) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
 - g) nomina fra i membri del Consiglio di Amministrazione il Vicepresidente, nonché 2 membri del Comitato Scientifico;
 - h) delibera la stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, aventi oggetto attinente alle finalità statutarie;
 - i) definisce il numero e l'estensione delle Configurazioni;
 - j) definisce le linee di indirizzo per la destinazione della quota eccedentaria di tariffa premio come disciplinata al precedente art.11, recependo i pareri non vincolanti delle Assemblee delle Configurazioni, ove istituite;
 - k) delibera sull'assunzione di partecipazioni, anche temporanee;
 - l) assume ogni decisione in materia di rapporti di lavoro, assunzioni e licenziamenti;
 - m) approva l'eventuale regolamento di gestione per l'acquisto di beni e servizi;
 - n) promuove la partecipazione della Fondazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
 - o) nomina, ove lo ritenga opportuno, direttori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
 - p) promuove e organizza gli eventi della Fondazione;
 - q) predisporre la bozza del Bilancio Sociale;
 - r) ammette alla Fondazione i Partecipanti che ne facciano richiesta secondo le modalità dettate dal Regolamento CER;
 - s) propone eventuali modifiche statutarie, nel rispetto degli scopi della Fondazione di cui al precedente art. 3, da sottoporre all'approvazione del Comitato dei Fondatori;
 - t) propone al Comitato dei Fondatori lo scioglimento della Fondazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente Statuto è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di consultare i Partecipanti Pubblici sulle materie di propria competenza definite alle lettere h e n del comma 1 e questi si impegnano ad esprimere un parere non vincolante.
4. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre l'obbligo di riscontrare le proposte sulle materie che siano formalmente presentate dai Rappresentanti delle Configurazioni.
5. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

Art. 22 – Il Consiglio di Amministrazione – Convocazione e modalità di svolgimento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un suo componente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 2 (due) giorni prima della data fissata.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.



Testo dell'art. 22

Finale

Art. 22 - Convocazione e modalità di svolgimento

3. Il Consiglio di Amministrazione, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in audio/video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
5. L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, potendosi, in tal caso, redigere successivamente il verbale con la sottoscrizione del presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.
6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Controllo.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un segretario della riunione.
8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.
9. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, steso su apposito libro.

Art. 23 – L'Assemblea dei Partecipanti

1. Costituiscono l'Assemblea dei Partecipanti un rappresentante dei Fondatori, un rappresentante dei Partecipanti Pubblici, un Rappresentante di Configurazione per ciascuna Configurazione.
2. L'Assemblea dei Partecipanti svolge le seguenti funzioni necessarie:
 - a) esprime parere consultivo sugli argomenti volta per volta sottoposti alla sua deliberazione;
 - b) nomina da uno a due membri del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art.19;
 - c) nomina l'Organo di Controllo e, se necessario, il Revisore Legale;
 - d) nomina 1 membro del Comitato Scientifico;
 - e) esprime entro 15 giorni dalla richiesta il parere non vincolante sul Bilancio d'esercizio della Fondazione di cui all'art. 10, terzo comma, del presente Statuto, motivando il proprio eventuale orientamento non favorevole alla sua approvazione;
 - f) delibera sugli affari e le questioni che gli siano state sottoposte dagli altri organi della Fondazione.
3. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. È ammessa la riunione totalitaria.
4. Si può riunire anche con mezzi di comunicazione a distanza, nel rispetto delle regole di cui all'art.22.
5. L'Assemblea dei Partecipanti, per tutte le deliberazioni di sua competenza, si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti risultanti dal relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dalla stessa nominato, sono raccolte in apposito libro.

Art. 24 – Le Assemblee di Configurazione – Composizione – Poteri –Modalità di Funzionamento

1. Le Assemblee di Configurazione possono essere istituite per ciascuna Configurazione definita dal Consiglio di Amministrazione all'interno di un perimetro territoriale coincidente con l'area sottesa a una cabina di trasformazione e distribuzione primaria della rete elettrica nazionale.
2. Le Assemblee di Configurazione sono composte dai Partecipanti Ordinari e dai Partecipanti Religiosi ed Ecclesiastici facenti parte della Configurazione di riferimento.
3. Ciascuna Assemblea di Configurazione:
 - a) nomina e, se del caso, revoca un proprio Rappresentante di Configurazione;
 - b) può approvare un Regolamento di Configurazione che sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'autorizzazione definitiva. Il Regolamento di Configurazione può prevedere le modalità di apertura di un conto corrente bancario, intestato alla Fondazione con delega a operarvi in capo al Rappresentante della Configurazione vincolato all'obbligo di rendiconto annuale;
 - c) esprime pareri non vincolanti indirizzati al Consiglio di Amministrazione.
4. L'Assemblea di Configurazione delibera sulla base dei punti/voto in disponibilità dell'Assemblea di Configurazione stessa.
5. I punti/voto a disposizione dell'Assemblea di Configurazione 100 e sono attribuiti come segue: 15 punti/voto in capo a ciascun Partecipante Religioso ed Ecclesiastico; i restanti punti/voto ripartiti in misura proporzionale tra ciascun Partecipante Ordinario alla Configurazione.

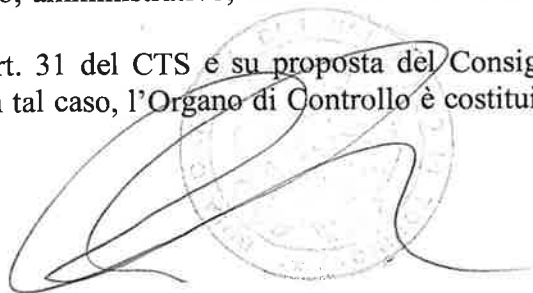
La somma dei voti attribuita congiuntamente ai Partecipanti Religiosi ed Ecclesiastici, a prescindere dal loro numero, non potrà in ogni caso essere superiore a 45 punti/voto, con la conseguenza che ai Partecipanti Ordinari alla Configurazione saranno complessivamente riservati 55 punti/voto.

Ove, dunque, il numero di Partecipanti Religiosi ed Ecclesiastici fosse superiore a tre, i punti/voto attribuiti a ciascun Partecipante Religioso ed Ecclesiastico saranno distribuiti proporzionalmente in base al numero complessivo di partecipanti di tale categoria.

I restanti punti/voto, non attribuiti ai Partecipanti Religiosi ed Ecclesiastici, saranno ripartiti proporzionalmente tra i Partecipanti Ordinari alla Configurazione, in relazione alla loro partecipazione e al numero complessivo di Partecipanti Ordinari.
6. L'Assemblea di Configurazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 51 punti/voto.
7. L'Assemblea di Configurazione delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti.
8. Essa si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Rappresentante di Configurazione, che la presiede. L'avviso di convocazione è inviato al Consiglio di Amministrazione che può far partecipare un proprio rappresentante con diritto di parola ma non di voto.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea di Configurazione, risultanti dal relativo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dalla stessa nominato, sono raccolte in apposito libro.
10. I Rappresentanti di Configurazione sono nominati a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni, sono rieleggibili e non hanno diritto ad alcuna forma di remunerazione, né a rimborso spese.

Art.25 – Organo di Controllo

1. L'Assemblea dei Partecipanti nomina, a norma dell'art. 30 del CTS, un Organo di Controllo, che può essere monocratico o costituito da tre componenti, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile.
2. Spetta all'Organo di Controllo:
 - vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, ove applicabili;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS e su proposta del Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti; in tal caso, l'Organo di Controllo è costituito dai Revisori legali iscritti nell'apposito registro;



Ag. 19/12/2013

19/12

Alberici 19/12/2013

- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del CTS;
 - attestare che il bilancio sociale - ove sia da predisporre - sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
 - procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);
 - redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sulla Fondazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci, nonché ogni altro compito riservato dalla Legge o dallo Statuto all'Organo di Controllo.
3. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del loro mandato, e non sono revocabili in assenza di giusta causa.
4. Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti all'organo di controllo devono essere pubblicati secondo la norma di legge.
5. Le riunioni dell'Organo di Controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 -Revisione legale

1. L'Assemblea dei Partecipanti, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS, ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, nomina un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non venga attribuita all'Organo di Controllo a norma del precedente articolo.
2. L'incarico di revisione legale ha la durata di tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio.
3. Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti al soggetto incaricato della revisione legale devono essere pubblicati secondo la norma di legge.

Art. 27 – II Comitato Scientifico

1. Può essere costituito un Comitato Scientifico composto dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, e da soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato dei Fondatori e dall'Assemblea dei Partecipanti.
2. Tutti i componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi o di dimissioni.
3. Il Comitato Scientifico svolge funzioni propositive per la definizione delle linee generali della Fondazione ed i relativi programmi. Ha funzioni consultive di alto profilo in merito alle iniziative e alle attività della Fondazione e, su delega del Consiglio di Amministrazione, può sovrintendere a specifiche attività e partecipare a gruppi di lavoro tematici.
4. Il Comitato Scientifico si riunisce in tutti i casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei suoi membri ne faccia richiesta.
- La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, le modalità e l'ora della riunione, inviato ai membri dello stesso Comitato Scientifico almeno 8 giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario.
5. Il Comitato Scientifico si reputa validamente costituito allorquando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei presenti.
- Anche in mancanza di convocazione, il Comitato Scientifico è validamente costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. Le adunanze possono svolgersi anche a mezzo video-conferenza o audio-conferenza, nel rispetto dei requisiti di cui al precedente art.22 con riferimento alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

7. La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita. Ai componenti spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

PARTE V

SCIoglimento - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 28 – Scioglimento – Estinzione - Liquidazione

1. Qualora fosse impossibile perseguire lo scopo della Fondazione, o esso divenisse di scarsa utilità, ovvero qualora il patrimonio diventasse insufficiente, con deliberazione del Comitato dei Fondatori verrà decretato lo scioglimento della Fondazione e verranno nominati uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed il compenso.

Art. 29 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa determinati, esperita la fase di liquidazione l'eventuale patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore indicato dall'Arcidiocesi di Torino nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 CTS.

2. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Foro esclusivo

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 31 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile, del CTS e le norme di legge vigenti in materia.

→ Mauro Rivella

Alberto Maria Bruno Forte
Federica Ale

